CAMERA DEI DEPUTATI N. 1705

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA I COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO) DEL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'11 novembre 1959 *(Stampato n. 634)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DELL'INTERNO
(SEGNI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL BILANCIO E *AD INTERIM* DEL TESORO
(TAMBRONI)

—

Revisione della tabella organica degli operai permanenti delle scuole di polizia

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 14 novembre 1959

DISEGNO DI LEGGE

—

ART. 1.

La tabella n. 1 allegata al regolamento approvato con regio decreto 31 dicembre 1924, n. 2262, è sostituita, per quanto concerne la lettera *h*), con la tabella annessa alla presente legge.

ART. 2.

Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge gli operai temporanei delle scuole di polizia, che non abbiano superato il cinquantacinquesimo anno di età, possono chiedere di essere collocati nel ruolo degli operai permanenti di cui al precedente articolo 1.

Nella prima attuazione della legge le nomine in ruolo verranno conferite mediante

concorso per titoli, entro il numero dei posti fissato, per ciascuna categoria, nella tabella n. 1 allegata alla legge medesima.

Una Commissione, nominata dal Ministro dell'interno, composta dal Direttore della Divisione personale di pubblica sicurezza, che la presiede, dal Direttore della Divisione Forze armate di polizia presso la Direzione generale di pubblica sicurezza e dal Comandante della Scuola ufficiali e sottufficiali di pubblica sicurezza, stabilirà l'inquadramento di ciascun salariato temporaneo sulla base dell'anzianità, della capacità professionale e delle mansioni esercitate, risultanti dagli atti in possesso dell'Amministrazione.

TABELLA N. 1.

AMMINISTRAZIONE E SERVIZI DIPENDENTI	GRUPPO CAPI OPERAI (coefficiente: 193)	CATEGORIA			TOTALE
		2ª Operai qualificati (coefficiente: 157)	3ª Operai comuni (coefficiente: 151)	7ª Operaie comuni (coefficiente: 139)	
h) INTERNO:					
Famigli.					
Scuole di polizia	1	8	107	—	116
Operaie.					
Scuole di polizia	—	—	—	4	4